



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



RSR 2014 - 2020
ABRUZZO



REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura
Servizio Competitività
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Reg. (UE) 1305/2013

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA
M21 "SOSTEGNO TEMPORANEO ECCEZIONALE A FAVORE DI
AGRICOLTORI E PMI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI
DI COVID-19"

ART. 39 TER REG. (UE) 1305/2013

Sottomisura 21.1
"Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti
dalla crisi di Covid-19"

Annualità 2020

Dotazione finanziaria € 9.589.311,84

SOMMARIO

1	Riferimenti normativi	3
2	Obiettivi e finalità.....	4
3	Clausola di salvaguardia.....	5
4	Ambito territoriale di applicazione.....	5
5	Beneficiari	5
6	Condizioni di ammissibilità.....	6
7	Cause di esclusione.....	7
8	Massimale e intensità delle agevolazioni	8
9	Dotazione finanziaria del bando	9
10	Aiuti di Stato e cumulabilità.....	9
11	Periodo di presentazione delle domande di sostegno	9
12	Modalità per la presentazione della domanda di sostegno	9
13	Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	10
14	Valutazione delle domande di sostegno	11
15	Valutazione di ricevibilità delle istanze	11
16	Controlli di ammissibilità	12
17	Formazione e approvazione elenco beneficiari e concessione.	12
18	Modalità di presentazione della domanda di pagamento del contributo	13
19	Autorizzazione della domanda di pagamento.....	13
20	Ulteriori obblighi del beneficiario	13
21	Accertamento di irregolarità.....	13
22	Motivi di decadenza	14
23	Motivi di revoca	14
24	Procedura di decadenza/revoca dei benefici.....	14
25	Responsabile del Procedimento ed Informazioni	15
26	Controlli.....	15
27	Informazioni per le Procedure di Accesso.....	15
28	Informativa sul trattamento dei dati personali.....	16
	ALLEGATI	16

1 Riferimenti normativi

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, come emendato dal Regolamento (UE) 2020/872 “*che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19*” in particolare l’art. 39 ter;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE)

n. 1305/2013, nella versione trasmessa alla Commissione Europea in data 18/09/2020, in corso di approvazione;

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia);
- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità);
- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio);
- Decisione C(2020) 3482 del 25 maggio 2020 "State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime";
- Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020 "State Aid SA.58547 (2020/N) – Italy COVID-19: amendment to SA.57021 – Regime Quadro – aid to small and micro enterprises".

2 Obiettivi e finalità

1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività e la redditività delle imprese agricole che soffrono maggiormente della crisi, si attiva l'intervento "*Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 (Art. 39 ter- del regolamento (UE) 1305/2013)*" del PSR Abruzzo 2014-2020.
2. Il sostegno è rivolto alle imprese agricole che operano nei settori maggiormente colpiti dalla crisi emergenziale derivante dalla pandemia da *Covid-19* in Abruzzo ed è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali, tramite l'erogazione di una somma forfettaria "una tantum".
3. L'individuazione dei settori maggiormente colpiti dalla crisi da Covid-19 in Abruzzo, come richiesto dal comma 3 dell'articolo 39 - ter del regolamento (UE) 1305/2013, è avvenuta utilizzando le informazioni e le valutazioni effettuate sulla base dei rapporti dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ISMEA. Sulla base di questi elementi, il tipo di intervento 21.1.1 viene reso accessibile alle aziende agricole dei seguenti settori:
 - a. lattiero-caseario bovino,
 - b. carne ovi-caprina,
 - c. confezionamento olio,
 - d. agriturismo,
 - e. florovivaistico,
 - f. vitivinicolo,
 - g. orticolo.

4. La misura contribuisce alla priorità 2 *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”* ed in particolare alla focus area 2 (a) *“migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”*.

3 Clausola di salvaguardia

1. Il presente avviso è condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica del PSR relativa all'introduzione della misura 21. Pertanto, la Regione Abruzzo si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di salvaguardare gli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. I potenziali beneficiari che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti clausole:
 - a. di essere consapevoli che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante nei confronti della Regione e che anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione al sostegno, il pagamento dello stesso è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla misura, in mancanza del quale l'amministrazione regionale è esonerata da qualunque vincolo od obbligo alla liquidazione del sostegno concesso;
 - b. di essere a conoscenza e consapevole del fatto che, in caso di modifiche o integrazioni del presente bando, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda, necessarie a renderla conforme, è in capo al richiedente e che le domande non conformi o non regolari alla data di scadenza del presente avviso non potranno essere prese in considerazione

4 Ambito territoriale di applicazione

La misura trova applicazione su tutto il territorio regionale.

5 Beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno del presente bando pubblico:
 - a. le aziende agricole che esercitano attività agrituristica iscritte negli elenchi degli operatori Agrituristici regionali;
 - b. le aziende agricole che esercitano attività di fattoria didattica iscritte negli elenchi regionali ricognitivi degli imprenditori agricoli di fattoria didattica;
 - c. le aziende agricole che esercitano attività di agricoltura sociale iscritte nell'albo regionale delle fattorie sociali;
 - d. le aziende agricole del settore lattiero-caseario bovino, della carne ovi-caprina, del settore florovivaistico e del settore orticolo;
 - e. le PMI di trasformazione attive nei settori olivicolo, vitivinicolo e orticolo.

2. Le aziende di cui al comma 1 devono dimostrare di aver avuto un fatturato dei mesi di aprile e maggio 2020 **inferiore di almeno il 30%** rispetto al fatturato dei mesi di aprile e maggio 2019.
3. Gli agricoltori e le PMI devono essere attivi nella produzione di prodotti in allegato I del Trattato UE.
4. Ogni azienda può presentare una sola richiesta di contributo.

6 Condizioni di ammissibilità

1. Per beneficiare del sostegno, al momento di presentazione della domanda di sostegno, i soggetti richiedenti devono:
 - aver registrato un **decremento del fatturato per i mesi di aprile e maggio 2020** pari o superiore al 30% del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2019; *per fatturato si intende l'importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nei mesi di aprile e maggio degli anni 2019 e 2020¹*;
 - risultare iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A) ovvero, nel caso di un'impresa con sede legale nel territorio europeo risultare iscritta nell'omologo registro dello Stato membro di appartenenza;
 - avere la sede operativa, ovvero un'unità produttiva nel territorio della Regione Abruzzo; la sede operativa può coincidere con la sede legale;
 - risultare iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con Fascicolo Aziendale informatizzato, di cui al D.P.R. n. 503/99, debitamente aggiornato al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - non aver conseguito ricavi² di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del d.p.r. 917/1986 superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
 - aver iniziato l'attività in data antecedente al mese di aprile 2019.
2. Nel caso in cui la domanda di sostegno sia presentata da **aziende agricole che esercitano attività agrituristica o da aziende agricole che esercitano attività di agricoltura sociale o attività di fattoria didattica**, l'azienda deve essere in possesso dell'iscrizione ad uno o più dei seguenti elenchi ed Albi ai sensi delle rispettive leggi regionali che disciplinano tali tipologie di attività:
 - a. Operatori Agrituristici, ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 31/07/2012 e del regolamento attuativo approvato con Decreto 27 maggio 2014, n. 4/Reg
 - b. Operatori di Fattoria didattica, ai sensi della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013 e del regolamento attuativo approvato con Decreto 12 novembre 2015, n. 6/Reg.
 - c. Imprenditori di fattoria sociale, ai sensi della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 18 e del regolamento attuativo approvato con Decreto 2 maggio 2012, n. 2/Reg.
3. Per le aziende agricole operanti negli altri settori ammissibili (settore lattiero-caseario bovino, settore carne ovi-caprina, settore florovivaistico e settore orticolo) il decremento di fatturato deve essere riferito esclusivamente all'esercizio delle attività agricole di

¹ Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020 e Guida sul Contributo a Fondo Perduto Agenzia delle Entrate (giugno 2020).

² Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020 e Guida sul Contributo a Fondo Perduto Agenzia delle Entrate (giugno 2020).

produzione di prodotti contemplati nell'Allegato I del trattato UE. Inoltre devono essere soddisfatti gli specifici requisiti di seguito riportati:

a. Settore florovivaistico:

- i. possesso di superfici agricole destinate al florovivaismo ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo;
- ii. registrazione nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ai sensi del Reg. (UE) 2031/2016;

b. Settore lattiero-caseario bovino:

- i. possesso di un allevamento bovino (orientamento latte o misto) ubicato nel territorio della Regione Abruzzo, così come rilevabile dalla Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica;

c. Settore carne ovi-caprina:

- i. possesso di un allevamento ovi-caprino (orientamento produttivo carni) ubicato nel territorio della Regione Abruzzo, così come rilevabile dalla Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica;

d. Settore orticolo:

- i. possesso di superfici agricole destinate all'orticoltura ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo;
- ii. essere inclusa nella classe OTE - *Orientamento Tecnico-Economico particolare* con i seguenti codici: 163, 211, 213, 221, 223, 233, 611, 612 (come rilevabile dal Fascicolo Aziendale);

4. Per le P.M.I. di trasformazione attive nei **settori olivicolo, vitivinicolo e orticolo** rispondenti alla definizione di Micro, Piccola o Media Impresa, ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, il decremento del fatturato deve essere riferito all'attività di trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE e anche il prodotto trasformato deve essere ricompreso nell'Allegato I del Trattato UE. Inoltre devono essere soddisfatti gli specifici requisiti di seguito riportati:

a. Settore olivicolo:

- i. iscrizione sul registro SIAN "Portale dell'Olio di Oliva"

b. Settore vitivinicolo:

- i. registrazione presso l'Ufficio Repressione Frodi competente per territorio;
- ii. essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie (dichiarazioni di produzione e di giacenza) di cui ai Regolamenti (UE) n.436/2009, 273/2018 e 274/2018 e s.m.i.;

c. Settore orticolo:

- i. attività di trasformazione di prodotti orticoli desumibile da visura camerale.

7 Cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i soggetti richiedenti, in forma individuale o societaria, che risultino "Imprese in difficoltà", ai sensi del punto (14) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione europea, alla data del 31 dicembre 2019. Per le micro e piccole imprese l'aiuto può essere concesso a quelle già in

difficoltà al 31 dicembre 2019, a condizione che, al momento della concessione, non siano soggette a procedura di insolvenza collettiva ai sensi del diritto nazionale e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti alla ristrutturazione. In alternativa, se hanno ricevuto un aiuto per il salvataggio, devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell'aiuto. Se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non devono più essere soggetti a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto.

2. Si applicano le condizioni stabilite nell'articolo 53³ del Decreto Legge n. 34/2020 come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00095) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 25).

8 Massimale e intensità delle agevolazioni

1. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale *una tantum*; l'importo forfettario è modulato sulla base dell'ampiezza del volume d'affari dell'anno 2019.
2. Al fine di evitare ogni possibile rischio di sovra-compensazione e/o doppio finanziamento con altre misure nazionali, così come stabilito dal comma 6 dell'art 39ter del Reg UE. 1305/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 872/2020, l'importo del contributo è determinato in funzione della perdita di fatturato accertata e l'importo massimo sovvenzionabile per beneficiario rappresenta una percentuale esigua rispetto alla perdita accertata. Il contributo spettante è modulato secondo fasce di fatturato annue. A fasce di fatturato superiori corrisponde una minore percentuale di contribuzione.
3. Il contributo è pertanto determinato applicando, sulla differenza tra l'ammontare del fatturato dei mesi di aprile e maggio 2019 e l'ammontare del fatturato dei mesi di aprile e maggio 2020, le seguenti percentuali:
 - a. **35%** per le aziende agricole e PMI con ricavi/volume d'affari fino a euro 120.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
 - b. **25%** per le aziende agricole e PMI con ricavi /volume d'affari da euro 120.001,00 fino a euro 400.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
 - c. **15%** per le aziende agricole e PMI con ricavi/volume d'affari superiori a euro 400.001,00 fino a euro 1.000.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso.
 - d. **10%** per le aziende agricole e PMI con ricavi/volume d'affari da euro 1.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso.

³ Art. 53, DI 34/2020: Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati. 1. In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione

4. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, ai soggetti di cui all'Articolo 6, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente Articolo, per un importo **non inferiore a 700,00 €** e per un importo comunque **non superiore a:**
 - a. **€ 7.000,00 per azienda agricola;**
 - b. **€ 50.000,00 per le PMI di trasformazione attive nei settori vitivinicolo, orticolo e olivicolo - olio.**

Nel caso in cui le risorse finanziarie si dimostrino non sufficienti a soddisfare le richieste, si procede ad una riduzione proporzionale del sostegno per tutti i richiedenti.

9 Dotazione finanziaria del bando

1. Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a **€ 9.589.311,84.**

10 Aiuti di Stato e cumulabilità

1. Gli aiuti previsti dal presente Bando per le imprese agricole con attività connesse di agriturismo, fattoria didattica o fattoria sociale e per le P.M.I. sono attuati nel rispetto delle condizioni stabilite dal paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione CE "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19" del 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e s.m.i. e rientrano nel regime di aiuti SA.57021 (Codice RNA CAR 13008) Italy - COVID-19 Regime Quadro. Il regime, notificato dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha come base legale gli articoli dal 54 al 61 del Decreto legge n. 34/2020 e prevede il limite di 800.000,00 euro per singola PMI concessi entro il 31 dicembre 2020.
2. Per i beneficiari con attività connesse di Agriturismo, fattorie didattiche o fattorie sociali, ai sensi di quanto stabilito alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea menzionata nel precedente comma 1, gli aiuti concessi nell'ambito del regime SA.57021 non possono superare l'importo di 800.000,00 euro per impresa calcolato tenendo conto di ogni altro aiuto concesso in base alla Comunicazione della Commissione. La verifica del rispetto delle condizioni di cumulo è effettuata avvalendosi delle funzioni di controllo rese disponibili dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

11 Periodo di presentazione delle domande di sostegno

1. La domanda di sostegno deve essere presentata dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura Area tematica: "Agricoltura e Sviluppo Rurale" – Sezione "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR)").
2. **A pena di irricevibilità la domanda di sostegno deve presentata entro e non oltre il 26 ottobre 2020.**

12 Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

1. Le domande devono essere presentate esclusivamente dal beneficiario e, in caso di società, dal legale rappresentante in proprio o tramite strutture abilitate all'accesso SIAN, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) e altri soggetti abilitati, riconosciuti dalla Regione Abruzzo. È ammessa in ogni caso la delega formale.
2. **A pena di irricevibilità, la domanda di sostegno:**

- a) deve essere presentata, esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate dall'AGEA, utilizzando le funzionalità presenti sul portale stesso;
 - b) deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previa apertura, o eventuale aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale informatizzato;
 - c) deve riportare la firma OTP (One Time Password) del beneficiario⁴;
 - d) la “data di rilascio” della domanda nel portale SIAN, che identifica la “data di presentazione” ai sensi del presente bando, deve intervenire entro il termine di scadenza fissato nel precedente paragrafo.
3. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, è considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.
 4. Le richieste di accesso al portale SIAN da parte dei professionisti, formalmente delegati per l'inserimento e la trasmissione telematica della domanda di sostegno, possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e **fino al 20 ottobre 2020**. Le stesse devono essere inviate all'indirizzo dpd@pec.regione.abruzzo.it utilizzando gli appositi modelli, approvati con la Determinazione DPD 372/2018, disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo –www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
 5. Le funzionalità software realizzate in ambito SIAN consentono al beneficiario la presentazione in proprio (in qualità di utente qualificato) della domanda di sostegno on-line (e della domanda di pagamento) seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (PSR) presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>.

13 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione di seguito indicata, da trasmettere ad A.G.E.A. per via telematica, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN):
 - a) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, attestante la perdita di fatturato redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato A**;
 - b) Copia di valido documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
 - c) Copia dei registri IVA (vendite e/o corrispettivi) dei mesi di aprile e maggio 2019 e aprile e maggio 2020 inerenti le attività agricole e le attività connesse;
 - d) Copia del MODELLO IVA 2020 periodo d'imposta 2019 presentata all'Agenzia delle entrate entro il 30/06/2020.
 - e) Le aziende agricole e P.M.I. operanti nei settori oggetto di crisi indicati al paragrafo 6 che producono anche prodotti trasformati non rientranti nell'allegato I del Trattato UE devono produrre anche copia delle fatture di vendita del periodo considerato (aprile e maggio 2019 e aprile e maggio 2020).

⁴ Il sistema produce il modello “conferma firma con OTP” che il beneficiario sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato di FIRMATA). La fase successiva è quella del rilascio con PIN statico da parte del professionista formalmente delegato o del CAA.).

2. I documenti sopra indicati sono considerati documenti essenziali e **la mancata presentazione anche di uno solo di essi comporta l'irricevibilità della domanda stessa.**
3. Inoltre, considerato che, come previsto dall'art.1 comma 4 del Reg UE 2020/872, le domande di sostegno devono essere approvate dall'Autorità di Gestione entro il 31 dicembre 2020, non si applica l'istituto del soccorso istruttorio come definito nel Manuale delle Procedure. Pertanto, **non sarà in alcun modo ammessa l'integrazione e/o la regolarizzazione dei documenti.**

14 Valutazione delle domande di sostegno

1. Scaduti i termini per la presentazione delle domande di sostegno, si procede alla fase di presa in carico.
2. L'iter istruttorio viene assolto dal Servizio competente mediante assegnazione delle domande agli incaricati delle valutazioni di ricevibilità e ammissibilità di cui viene data comunicazione ai beneficiari ai sensi della L. 241/90 mediante pubblicazione di apposito elenco sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
3. Le domande di sostegno acquisite per via telematica sono soggette a:
 - a) Valutazione di ricevibilità;
 - b) Controlli di ammissibilità.
4. In esito allo svolgimento di tali fasi sono adottati i provvedimenti di concessione dei benefici.
5. Le modalità di svolgimento di ciascuna fase sono dettagliate negli articoli che seguono.

15 Valutazione di ricevibilità delle istanze

1. La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza ed è effettuata mediante l'esame dei seguenti elementi:
 - a) presentazione entro i termini previsti;
 - b) sottoscrizione della domanda di sostegno secondo le modalità richieste;
 - c) presenza di valido documento di identità;
 - d) completezza della documentazione prevista dal bando.
2. Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande che risultino:
 - a) presentate oltre i termini stabiliti;
 - b) prive della firma del richiedente secondo le modalità indicate;
 - c) prive della copia di documento di identità valido;
 - d) prive anche di uno solo dei documenti richiesti dal bando.
3. Gli incaricati dell'istruttoria concludono la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione della relativa check list di controllo.
4. Per le domande non ricevibili l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC. La predetta comunicazione equivale ad archiviazione. Non è ammessa istanza di riesame.

5. In caso di esito positivo l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata ai controlli di ammissibilità.

16 Controlli di ammissibilità

1. Le domande ricevibili sono sottoposte ai controlli di ammissibilità svolti dal Servizio competente.
2. L'accertamento dei profili di ammissibilità attiene alla verifica di:
 - a) possesso dei requisiti specifici di ammissibilità del proponente indicati ai paragrafi 5 e 6;
 - b) rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal presente Avviso;
 - c) controlli previsti in materia di aiuti di Stato e acquisizione dati da inserire nell'atto di concessione.

17 Formazione e approvazione elenco beneficiari e concessione.

1. terminate le fasi di valutazione di cui ai precedenti paragrafi 15 e 16 per tutte le domande di sostegno, il Dirigente del Servizio competente procede ad adottare **entro il 31 dicembre 2020** l'elenco delle domande ammissibili al sostegno, indicando per ciascuna il contributo concedibile nonché l'elenco delle domande inammissibili e irricevibili con le relative motivazioni.
2. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo sezione Agricoltura. La pubblicazione ha valore di notifica ai beneficiari della concessione dell'aiuto a tutti gli effetti di legge e non è seguita da comunicazioni individuali.
3. Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, con una riduzione del contributo massimo concedibile nel caso in cui le risorse allocate si dimostrino non sufficienti per tutti i richiedenti, non sono stati stabiliti criteri di selezione. La tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013. Pertanto, sono ammessi a finanziamento tutti i beneficiari che soddisfano le condizioni di ammissibilità.
4. Nel provvedimento di concessione del contributo sono indicati:
 - a) numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
 - b) codice unico di progetto (C.U.P.);
 - c) nominativo beneficiario o ragione sociale;
 - d) codice fiscale o partita. IVA;
 - e) contributo concesso;
 - f) la data ultima per la presentazione della domanda di pagamento.
5. Nel caso di concessione di aiuti ad agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali nel provvedimento di concessione è esplicitamente riportato anche il «Codice Concessione» SIAN-COR e SIAN CAR, nonché il codice VERCOR rispettivamente della visura aiuti, della visura Deggendorf generate in prossimità della emanazione della concessione sul RNA.

18 Modalità di presentazione della domanda di pagamento del contributo

1. I titolari di concessione devono presentare la domanda di pagamento del contributo per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, secondo le procedure previste dal sistema stesso.
2. La domanda di pagamento deve essere presentata sul SIAN **entro e non oltre il 31 marzo 2021**, pena la decadenza dal sostegno concesso.

19 Autorizzazione della domanda di pagamento

1. L'istruttoria della domanda di pagamento è affidata al Servizio competente e prevede lo svolgimento delle pertinenti verifiche amministrative nonché la verifica dei limiti massimi di aiuto previsti dal regime di aiuto notificato di 800.000,00€ per agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali.
2. Una volta accertata la completezza e la rispondenza alle prescrizioni del presente bando della documentazione trasmessa la Struttura competente procede all'adozione del provvedimento di liquidazione del pagamento dell'importo dovuto, mediante la compilazione di apposite "Check-list" ed alla elaborazione degli elenchi di liquidazione sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale gestito da AGEA (SIAN).
3. Dell'adozione del provvedimento di liquidazione viene data comunicazione ai beneficiari tramite la pubblicazione degli elenchi di pagamento sul sito internet della Regione Abruzzo sezione Agricoltura.
4. Nel caso d'istruttoria negativa, la Struttura competente comunica al soggetto beneficiario, mediante PEC ed ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e s.m.i., l'inammissibilità totale della domanda di pagamento, esplicitando la descrizione degli elementi ritenuti non ammissibili e le motivazioni di inammissibilità con i relativi riferimenti giuridici.

20 Ulteriori obblighi del beneficiario

5. Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti e quanto prescritto dal Manuale delle Procedure, il beneficiario ha l'obbligo di:
 - a) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore AGEA, i Servizi Comunitari ed il valutatore, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
 - b) rendere noto al Servizio competente della Regione Abruzzo ogni eventuale variazione;
 - c) restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, le somme eventualmente percepite in eccesso, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e unionali.

21 Accertamento di irregolarità

1. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.
2. L'eventuale individuazione di irregolarità, riscontrata a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.

22 Motivi di decadenza

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza dai benefici:
 - a) decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento;
 - b) accertamento, da parte della struttura competente, di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
 - c) rinuncia da parte del beneficiario;
 - d) rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del Reg. (UE) 1306/2013.
2. La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'Organismo Pagatore AGEA, da servizi ministeriali o dell'UE.
3. Il provvedimento di decadenza, assunto dal Servizio competente, viene comunicato al beneficiario tramite PEC. Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario non sarà data alcuna comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

23 Motivi di revoca

1. Costituiscono sempre motivo di revoca dei benefici:
 - a) Presenza di una delle fattispecie di decadenza di cui al precedente paragrafo 22, ove sia stato già erogato il contributo;
 - b) accertamento *ex post* di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini della concessione o dell'erogazione del contributo, anche nel caso in cui avessero comportato la concessione di un contributo di importo ridotto;
 - c) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dal provvedimento di concessione del contributo;
 - d) indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
 - e) mutamento della situazione di fatto.
2. La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal presente Avviso.

24 Procedura di decadenza/revoca dei benefici

1. Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:
 - a) Invio della comunicazione di avvio del procedimento;
 - b) Esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
 - c) Valutazione delle controdeduzioni ed archiviazione del procedimento;
 - d) Valutazione delle controdeduzioni ed approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;

- e) Comunicazione esiti del procedimento.
2. Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi e le modalità di restituzione, la somma dovuta dal beneficiario, comprendente il contributo indebitamente percepito, gli interessi e le eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni.
 3. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente alla data di accertamento.
 4. L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
 5. In caso di mancata restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite, l'Organismo pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

25 Responsabile del Procedimento ed Informazioni

1. Il presente Avviso e relativo **Allegato A**, quale sua parte integrante e sostanziale, sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. A fini meramente notiziali, il presente Avviso viene inoltre pubblicato sul BURAT e nella sezione del sito della Regione Abruzzo "Amministrazione Trasparente".
2. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Competitività – DPD018.
3. Ulteriori informazioni sulla presente procedura possono essere richieste al Responsabile dell'Ufficio Tutela del potenziale produttivo agricolo da calamità ed emergenze - dr.ssa Maria Romana Rimano al seguente numero di telefono 085 -7672864 o all'indirizzo mail: dpd018@pec.regione.abruzzo.it.

26 Controlli

1. Le domande di sostegno e di pagamento presentate attraverso il SIAN sono soggetti ai controlli effettuati dal Servizio Competitività della Regione Abruzzo e dall'Organismo Pagatore AGEA.
2. I controlli "amministrativi" riferiti alla fase di istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento sono effettuati sul 100% delle domande presentate ed hanno lo scopo di verificarne la completezza e la correttezza e di accertare che il richiedente abbia i requisiti per richiedere il relativo pagamento.
3. Per ciascuno dei controlli sopra effettuati è redatta apposita lista di controllo (check list).
4. Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa unionale, nazionale e regionale in vigore.

27 Informazioni per le Procedure di Accesso

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - a) il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore viene data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - b) gli atti del presente procedimento possono-essere visionati presso:

Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura

Servizio Competitività
Via Catullo, 17 - 65125 Pescara
Tel. 085 7671 (centralino)

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento possono essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

28 Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Per la gestione delle procedure selettive, attuative e di controllo previste nel presente bando il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza degli interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n° 679 del 27/04/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del Testo Unico sulla privacy (D. Lgs n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018).
2. I Servizi interessati si impegnano a trattare tutti i dati personali per le sole finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. Pertanto i dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali – anche con l'ausilio di mezzi elettronici - viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
3. Il conferimento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando, nonché al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
4. I dati possono essere comunicati ad eventuali responsabili esterni del trattamento, o altri Enti e/o Istituzioni, e solo per l'espletamento del procedimento e l'adempimento a specifiche norme di legge.
5. I dati sono trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.
6. Gli interessati godono dei diritti di cui agli artt. 11 e 12 del citato Regolamento Europeo e possono esercitarli con le modalità in esso previste.
7. Il Titolare del trattamento è la Regione Abruzzo – Via L. Da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila.
8. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Direttore del Dipartimento Agricoltura, raggiungibile via PEC all'indirizzo dpd@pec.regione.abruzzo.it. (<http://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy>)

ALLEGATI

Parte integrante del presente bando è il seguente allegato:

1. **Allegato A:** Schema di Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, attestante la perdita di fatturato.

PSR 2014/2020 - MISURA 21

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445 ATTESTANTE LA PERDITA DI FATTURATO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____ C.F. _____ residente a _____ Via _____
 n. _____ in qualità di legale rappresentante* dell'impresa _____, sito in via/Piazza _____ Codice fiscale/Partita Iva _____ Recapito telefonico _____ e-
 mail _____ PEC _____

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
 che, quanto esposto nella presente dichiarazione, inclusi gli allegati, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.

ANAGRAFICA - DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

CUUA	
RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	
PRODUZIONE/ALLEVAMENTO/ATTIVITA' CONNESSA	
TIPOLOGIA AZIENDA	

Stima della perdita			Perdita subita (€)	Volume di affari anno 2019 (€)	Stima del contributo		Contributo max concedibile** (€)
Fatturato*** aprile maggio 2019 (€)	Fatturato*** aprile maggio 2020 (€)	Riduzione del fatturato di almeno il 30% (dal 30% fino al 100%)			volume d'affari 2019 (€)	Contributo concedibile in %	
			0,00			0,00	
				da 0 a 120.000,00	35%		
				da 120.000,01 a 400.000,00	25%		
				da 400.000,01 a 1.000.000,00	15%		
				da 1.000.001 a 5.000.000	10%		

* Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della stessa)

** L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto solo per importi superiori a 700€. L'importo del contributo non può eccedere 7.000 € per agricoltore e 50.000 per PMI.

*** Per fatturato si intende l'importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nei mesi di aprile e maggio.

ALLEGATI:

COPIA REGISTRI IVA DEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 E APRILE E MAGGIO 2020

COPIA DELLA DICHIARAZIONE IVA DELL'ANNO 2019 PRESENTATA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 30/06/2020

NEI CASI RICHIESTI DAL BANDO COPIA DELLE FATTURE DI VENDITA RIFERITE AI PERIODI APRILE MAGGIO 2019 E 2020.

LUOGO E DATA

--

TIMBRO E FIRMA

--